

riciclaggio delle risorse finanziarie illecite della famiglia di S. Maria di Gesù'.

Il quadro esposto pertanto, evidenziando un vasto spettro di azione illegali, consente di formulare una prognosi assolutamente negativa sul conto del LO BUE. Infatti la capacità criminale di quest'ultimo ed il suo spessore sono di assoluta rilevanza se si pensa che ha operato costantemente in funzione del riciclaggio operato da Cosa Nostra ed in particolare dalla famiglia di S. Maria di Gesù. Proprio a causa di questa posizione egli è allo stato custode dei beni del D'AGATI (vedasi, in proposito, quanto emerge dalla ricordata intercettazione ambientale) ed anche delle cambiali di cui hanno parlato il LANZALACO ed il LA CHIUSA trovate poi nella disponibilità di D'AGATI Giovanni al momento dell'arresto (trattasi di una cambiale dell'importo di cinque milioni emessa il 06.02.91 con scadenza il 31.12.93, a carico di GENTE DI MARE srl ed in favore di TUTTOMARE srl, e sottoscritta da Dario LO BUE).

Per quanto riguarda le esigenze cautelari come già anticipato, ricorre certamente quella di cui all'art. 274 lett. C) c.p.p., avuto riguardo alla professionalità con cui il LO BUE ha operato nella commissione degli illeciti contestati. Inoltre egli ha dimostrato una particolare capacità delinquenziale nel valersi di una serie di operazioni commerciali tutte volte a occultare l'esistenza di capitali di COSA NOSTRA, a danneggiare i creditori delle sue aziende.

Anche per tale indagato si profila ugualmente elevato il pericolo di inquinamento delle acquisende fonti di prova, in ordine al quale valgono le considerazioni espresse a proposito di altri indagati versanti in situazioni processuali sostanzialmente identiche (ad es. BAZAN Gaspare).

Sulla base di questi elementi nessun dubbio che la misura cautelare più adeguata è quella della custodia cautelare in carcere, proprio al fine di evitare che l'attuale inserimento del LO BUE nel settore imprenditoriale nel quale sono maturate tutte le condotte illecite contestategli possa consentirgli di continuare a delinquere.

Pertanto il titolo del reato contestato esclude in assenza di positive acquisizioni in ordine all'insussistenza delle dette esigenze, l'adozione di misura diversa dalla custodia in carcere.

XII) DOLCE SEBASTIANO E DOLCE GIOVANNI FRANCESCO

Quanto ai due DOLCE, gli elementi indiziari sono costituiti, anzitutto, dalle dichiarazioni, già citate a proposito del PRIOLO, del LANZALACO che li colloca in una specie di "triade" costituita anche dal PANZECA e dal PRIOLO, impegnata nella materia della gestione degli appalti pubblici e collegata per un verso al territorio di Bagheria (attraverso i cugini DOLCE) e, per altro verso, al territorio di Caccamo (attraverso il PRIOLO e lo stesso PANZECA, in qualità, però, di "supervisore"). Lo stesso LANZALACO però evidenzia un successivo incrinamento di tali rapporti per le mire egemoniche perseguite dal PANZECA, il quale, in quell'ottica espansionistica del suo potere ben oltre la sfera territoriale di Caccamo, sarebbe rapidamente entrato in contrasto con i due DOLCE. Così sul punto, si esprime il collaborante quando afferma testualmente:

" Per il lavoro del parco urbano di Caccamo, vinto in associazione da Panzeca e Dolce, dopo l'aggiudicazione il Panzeca sostenne che era necessario che i lavori li facesse lui. I Dolce andarono dunque dai loro referenti a Bagheria che si incontrarono con quelli di Caccamo; il risultato fu che i Dolce restarono fuori dal consorzio.

Andarono a gara anche le opere dell'arredo urbano del porto che fu aggiudicato ai Dolce, del torrente Mortella alla Eurostrade di Bagheria e la strada provinciale aggiudicato alla Associazione tra la Eurostrade e Panzeca oppure Priolo.

A quel punto nessuno volle rispettare gli accordi a causa del comportamento del Panzeca."

Ancor più significative, poi, le dichiarazioni rese dal BARBAGALLO, il quale nel riferire le vicende attinenti alla gara per il parco urbano di Caccamo, ha indicato i DOLCE, come affidatari degli elenchi (preventivamente acquisiti dal PANZECA grazie alla complicità del tecnico del Comune di Caccamo, Arch. SAVOIARDO) contenenti i nominativi delle imprese da interpellare ai fini dell'ottenimento delle c.d. "buste di appoggio". Anzi il BARBAGALLO ha chiamato direttamente in causa i due fratelli affermando che "girava" insieme a costoro tra le imprese da contattare per le finalità sopra indicate.

Naturalmente, anche a dire del BARBAGALLO i DOLCE dipendevano dal PANZECA, in quell'ottica dell'interscambio di cui si è detto.

Il loro inserimento tra i soggetti che avrebbero dovuto preparare il terreno alla ditta preindividuata come

aggiudicataria dell'appalto non era certamente affidato al caso o dettato da esigenze contingenti, quanto, piuttosto determinato da ragioni di convenienza in vista dell'ottenimento di uguali favori su determinate aree territoriali: in buona sostanza la disponibilità dei DOLCE verso il PANZECA, manifestata attraverso la ricerca dei necessari preventivi contatti con le ditte concorrenti era diretta conseguenza della consapevolezza, da parte dei DOLCE del ruolo sempre più importante in seno alla "famiglia" di Caccamo assunto dal PANZECA. Entrambi avevano compreso che in virtù dell'associazione al gruppo facente capo al PANZECA ne sarebbero derivati vantaggi futuri consistenti nell'aggiudicazione — con modalità tipicamente mafiose — di appalti per importi di notevole valore. In attuazione della logica dell'interscambio, il PANZECA si sarebbe assicurato il controllo di una consistente fetta delle imprese della zona di Bagheria interessate alla partecipazione alle gare di appalto.

Ed anche l'episodio concordemente riferito dai collaboranti LANZALACO e LA CHIUSA attinente ad una fase dei lavori per la realizzazione dell'edificio scolastico destinato ad ospitare il Liceo Scientifico di Bagheria lascia chiaramente intendere quale fosse il modo di rapportarsi dei DOLCE rispetto agli affari di pertinenza della "famiglia" di Bagheria. In particolare il LANZALACO ha parlato di "un intervento" del DOLCE in favore del LA CHIUSA (aggiudicatario di quei lavori edili) per ottenere una "moratoria" nel pagamento del c.d. "passi" a GRECO Leonardo (esponente mafioso di Bagheria) pattuito originariamente nella misura del 3% dell'importo dei lavori e nel pagamento di una fornitura di ferro eseguita dallo stesso GRECO.

Il LA CHIUSA, nel confermare l'episodio ha dichiarato di aver richiesto, tramite i cugini DOLCE, da lui ben conosciuti da anni, un incontro con GRECO Leonardo (per il pagamento della somma per la c.d. "messa a posto" n.d.r.), incontro andato a vuoto per l'arresto del GRECO ed effettuato con altri personaggi che ne avevano preso il posto.

Il LA CHIUSA ha anche menzionato i DOLCE come il necessario viatico per ottenere il permesso dagli altri mafiosi della zona di Bagheria per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto in questione, attraverso la procedura della c.d. "messa a posto", così facendo risaltare, ancora una volta, lo spessore criminale di tali indagati.

Anche il SIINO, nel corso del suo interrogatorio del 15.4.1998 ha riferito di conoscere i due cugini DOLCE e di saperli inseriti nel c.d. "*cartello mafioso*" per la spartizione degli appalti dell'ANAS.

Si tratta, quindi, di dichiarazioni convergenti che concludono l'appartenenza dei due DOLCE sia quali imprenditori inseriti nella gestione illecita degli appalti (terreno tipico di esercizio del potere mafioso), sia quali "referenti" su Bagheria per tutti gli imprenditori che, provenienti da altre zone, dovevano realizzare degli appalti in quella zona: elemento, questo, che concorre a rivelare l'inserimento dei predetti cugini DOLCE in un contesto imprenditorial-mafioso dominato da "Cosa Nostra" ed a questa funzionale per la realizzazione dei suoi interessi illeciti.

Pur non essendo formalmente inseriti in Cosa Nostra, i cugini Sebastiano e Giovanni DOLCE hanno dimostrato di essere particolarmente organici al gruppo imprenditorial-mafioso di Caccamo facente capo al PANZECA.

Consapevoli del ruolo che PANZECA Giuseppe (con i quali sono in costante contatto) costui aveva finito per assumere in Cosa Nostra, entrambi avevano compreso che in virtù dell'associazione a questo gruppo avrebbero potuto ottenere l'aggiudicazione — con modalità tipicamente mafiose — di appalti per importi di notevole valore. In cambio, entrambi avevano assicurato al PANZECA il controllo di una consistente fetta delle imprese della zona di Bagheria interessate alla partecipazione alle gare di appalto.

La crisi del rapporto tra il PANZECA ed i DOLCE — determinata fondamentalmente dalla volontà del primo di imporsi anche nei loro rapporti interni — non sminuisce la rilevanza del contributo causale prestato da entrambi i cugini DOLCE in favore dell'aggiudicazione al gruppo PANZECA degli appalti in questione. Si tratta invero di contributi causali determinanti, di natura tipicamente mafiosa, in quanto si iscrivono chiaramente nella strategia propria dell'organizzazione Cosa Nostra finalizzata al predominio di tutte le attività economiche svolte in un determinato territorio.

Naturalmente, richiamando quanto detto in ordine alla differenza tra il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso nella sua forma partecipativa "piena" e quello di associazione mafiosa nella forma partecipativa "eventuale" non può che ribadirsi la sussistenza della prima fattispecie, avuto riguardo alle attività tipiche dell'associato mafioso poste in essere in via continuativa dai due indagati in favore dell'associazione nel suo complesso e che li rende dunque altamente affidabili ed autorevoli agli occhi degli esponenti di tale organizzazione.

Ritiene poi questo Giudice che i riscontri conseguenti agli accertamenti condotti dal Centro Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri sull'appalto delle opere relative al parco urbano

di Caccamo siano la palese dimostrazione della veridicità delle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia sul conto dei cugini DOLCE.

Dagli accertamenti suddetti (riferiti con informativa del 13 dicembre 1997), in particolare, è emersa l'assegnazione dell'appalto alle imprese PANZECA e DOLCE, riunite in A.T.I.; ancora, la partecipazione dell'impresa PARRINELLA Cosimo con un ribasso d'asta inferiore al limite stabilito (a riprova di un preventivo contatto, ulteriormente avallato dall'esistenza di una corrispondenza telefonica tra il PARRINELLA ed il PANZECA conclamata in atti), che ha consentito alla suddetta A.T.I. di aggiudicarsi l'appalto in questione; infine la preventiva apertura delle buste per poi alterare le offerte e la successiva chiusura dei lembi con metodi (uso della ceralacca) quasi identici a quelli originali.

Ovviamente per i reati-satelliti gli indizi di colpevolezza sono costituiti da quelle stesse dichiarazioni dei collaboratori che li chiamano in causa e li indicano come coautori di una serie di irregolarità nell'espletamento delle gare di appalto per il parco urbano e per la rete fognante del Comune di Caccamo.

Per tali imputazioni non può che farsi rinvio a quanto dianzi osservato a proposito degli indagati PRIOLO e BATTAGLIA.

Quanto alle esigenze cautelari non possono che ribadirsi i concetti espressi a proposito di altri soggetti che si ritrovano nella stessa posizione dei DOLCE (PARRINELLA, CATANESE, LO BELLO, etc.) significando che l'organico, ancorchè non formale, inserimento degli indagati nell'associazione mafiosa postula "in re ipsa" la sussistenza sia dell'esigenza cautelare di cui alla lettera C) dell'art. 274 c.p., sia dell'esigenza cautelare di cui alla lettera A) della norma suddetta (attesa la notoria capacità di intimidazione dei componenti dell'associazione mafiosa nei confronti dei testimoni). Per il resto non può che rinviarsi a quanto detto più specificamente nella parte espositiva delle vicende connesse al parco Urbano di Caccamo ed alla rete fognante di Caccamo. Va, poi, ribadito che - a prescindere dalla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per i delitti di criminalità organizzata prevista dall'art. 275, comma 3°, c.p.p. - la misura cautelare disposta per gli indagati suddetti trae origine dall'esigenza di impedire che costoro possano continuare ad alterare il corretto esercizio delle attività imprenditoriali, specie nel settore degli appalti pubblici, con metodi propri dell'organizzazione Cosa Nostra finendo per contribuire al consolidamento di questa organizzazione.

XIII) CIACCIO NICOLÒ, SAVOJARDO MAURIZIO, STANFA ROSALIA

Gli elementi indiziari a carico dei detti indagati, le cui posizioni possono essere trattate in comune attinendo ad una medesima vicenda (quella relativa all'appalto del Parco urbano di Caccamo e della rete fognante di Caccamo), sono costituiti dalle plurime e dettagliate dichiarazioni del LANZALACO e del BARBAGALLO, oltre che dai riscontri di tipo documentali contenuti negli accertamenti di P.G. Si tratta, peraltro, di dichiarazioni e risultati di indagine già ampiamente esposti a proposito dell'esame di altri indagati coinvolti nelle medesime vicende (PRIOLO, BATTAGLIA, DOLCE), che vanno quindi qui richiamate senza ulteriori commenti.

Infatti dalle dichiarazioni suddette si trae in modo inequivocabile il coinvolgimento del SAVOJARDO in una serie di irregolarità culminate nella ricezione di una somma di denaro a compenso dell'attività illecita posta in essere in favore del PANZECA, del PRIOLO e del BATTAGLIA.

Ed identiche considerazioni vanno fatte per il CIACCIO Nicolò e per la STANFA, anche se il coinvolgimento di tali soggetti appare meno rilevante rispetto a quello del SAVOJARDO e più in generale degli altri soggetti cointeressati nelle due vicende.

In ogni caso il concorso degli indagati CIACCIO, SAVOJARDO e STANFA — tutti dipendenti del Comune di Caccamo — è stato decisivo per consentire al gruppo PANZECA l'illecita aggiudicazione delle gare di appalto per la realizzazione della rete fognante e del parco urbano di quel centro.

In entrambe le gare il SAVOJARDO — funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale — si era prodigato per far conoscere in anticipo (prima cioè che venisse resa pubblica) al PRIOLO, al PANZECA ed al BATTAGLIA la liste delle imprese che dovevano essere invitate consentendo così a costoro di potersi "muovere" in tempo per contattare tutte le imprese partecipanti. Questa opera gli era valsa la consegna di un "regalo" di cinque milioni di lire.

Per quanto concerne la gara per il Parco urbano, il loro contributo, ed in specie quello del CIACCIO e della STANFA, è stato addirittura determinante poiché — considerato che non era stato raggiunto l'accordo tra tutte le imprese — si era reso necessario procedere all'apertura delle stesse per manipolarne il contenuto e senza la loro compartecipazione non sarebbe

stato possibile orientare l'esito della gara in favore del gruppo PANZECA.

La STANFA in quanto moglie del noto esponente mafioso latitante GIUFFRÈ Antonino, anch'egli intervenuto a livello preventivo per pilotare l'esito della gara, aveva poi uno specifico interesse per assecondarne l'esito, a anche a costo di violare macroscopicamente i propri doveri di dipendente pubblico.

Quanto alle esigenze cautelari, trattandosi di impiegati pubblici, ancora in atto dipendenti del comune di Caccamo, si comprende quanto concreto sia il pericolo della reiterazione di fatti analoghi a quelli loro contestati.

Invero gli stessi non hanno manifestato alcuna remora a violare i doveri a loro inerenti, pur di assecondare gli interessi del gruppo mafioso di PANZECA: questa condotta è senz'altro più grave per il SAVOJARDO che ha aderito all'accordo corruttivo, in quanto rivela la sua inclinazione a porre a disposizione di gruppi criminali l'esercizio delle proprie funzioni in cambio di somme di denaro. E dalle dichiarazioni rese sul suo conto dal collaboratore di giustizia SIINO Angelo il 15 aprile 1998 si trae il convincimento di una inclinazione del SAVOJARDO alla corruzione, nella misura in cui lo stesso viene indicato dal collaboratore come soggetto "a disposizione" di GIUFFRÈ Antonino. Il che giustifica ancor più l'adozione della misura cautelare a suo carico, nonostante l'epoca piuttosto lontana, di commissione del reato.

Tuttavia, difformemente da quanto richiesto dal P.M. ritiene questo Giudice che la misura cautelare degli arresti domiciliari sia pienamente adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari sopra indicate, ivi compreso il pericolo di inquinamento delle fonti di prova, certamente sussistente in considerazione delle dimensioni dell'abitato di Caccamo e della possibilità dell'indagato, anche dall'alto della sua funzione, di concordare con terzi e con i coindagati versioni difensive di comodo.

Per quanto concerne poi gli indagati STANFA e CIACCIO Nicolò, essi hanno preordinatamente esercitato le loro funzioni per consentire a quel gruppo formato dal PANZECA, dai DOLCE, dal PRIOLO e dal BATTAGLIA, di vincere la gara.

Conseguentemente, anche per costoro si profilano le medesime esigenze cautelari, salvaguardabili, comunque, con la misura degli arresti domiciliari, conformemente a quanto richiesto dal P.M.

XIV) GUZZINO DIEGO E GIUFFRE' ANTONINO

Valgono per tali indagati, le stesse argomentazioni utilizzate in occasione dell'esame delle posizioni degli altri indagati a proposito delle vicende legate all'appalto del Parco urbano di Caccamo.

I principali indizi di colpevolezza, indicativi del contributo offerto da entrambi gli indagati - nella specifica veste, peraltro, di esponenti della "famiglia mafiosa" di Caccamo - per la manipolazione della gara relativa all'appalto del parco urbano, si ricavano dalle già ricordate dichiarazioni del LANZALACO e del BARBAGALLO cui si fa rinvio in parte de qua; inoltre valgono anche per detti indagati le stesse considerazioni in ordine ai riscontri di tipo documentale conseguenti agli accertamenti condotti dal C.I.S. dei Carabinieri in ordine alla irregolarità dell'espletamento di detta gara e delle fasi ad essa precedenti.

Sia il GUZZINO che il GIUFFRE' sono intervenuti a livello preventivo per pilotare l'esito della gara e la sua assegnazione al c.d. "gruppo PANZECA", in particolare cercando di dirimere il contrasto insorto con il gruppo degli imprenditori MINGOIA e BRUNO, per acquisire il "pass" degli altri imprenditori, nonché per ottenere il necessario coinvolgimento dei dipendenti del Comune di Caccamo, per la buona riuscita dell'operazione.

E, con specifico riguardo al GIUFFRE' vanno ricordate le puntualizzazioni offerte a più riprese dal SIINO, quando il detto collaboratore si è intrattenuto a parlare dei suoi rapporti con il PANZECA e dello stato di "sudditanza" di questi rispetto al GIUFFRE': orbene, l'autorevolezza del GIUFFRE' induce a ritenere ancor più credibile la dichiarazione del LANZALACO, potendo intervenire in modo efficace nel processo di turbativa d'asta solo un soggetto in grado di imporre le proprie regole dall'alto della sua riconosciuta appartenenza a "Cosa Nostra" e per di più ai massimi livelli, quale reggente della famiglia di Caccamo.

Sostanzialmente analoghe, con riferimento a tale aspetto, le argomentazioni relative al GUZZINO, anch'egli da tempo riconosciuto appartenere alla "famiglia" di Caccamo.

Per quanto riguarda le esigenze cautelari, ritiene questo Giudice che debbano essere ripetute le considerazioni svolte con riferimento ad indagati versanti nella medesima posizione processuale.

E tuttavia la circostanza che il GIUFFRE' sia da tempo latitante vale a concretizzare per lui anche la sussistenza del pericolo di fuga e nel contempo refluisce sul pericolo di inquinamento

delle fonti di prova con riferimento al GUZZINO, tenuto conto delle facilità di contatti che quest'ultimo (peraltro inserito al pari del GIUFFRÈ nella "famiglia mafiosa" di Caccamo) potrebbe avere con lo stesso GIUFFRÈ onde concordare versioni difensive.

Per il GUZZINO, poi, - di fatto in stato di libertà (in quanto sottoposto alla misura della libertà vigilata dopo la sua scarcerazione per decorrenza di termini - deve ritenersi estremamente attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, tenuto conto della facilità, dall'alto del suo carisma, del GUZZINO di entrare in contatto con altri soggetti per proseguire quella condotta illecita consistente proprio nell'alterazione delle gare di appalto.

Per entrambi, dunque, si giustifica pienamente l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere, unica misura adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari di cui sopra

Conclusivamente, con riferimento alle esigenze cautelari, come notazione comune va detto che - indipendentemente dai reati di cui all'art. 416 bis (nella sua forma di partecipazione "piena" ovvero "eventuale") - le dette esigenze cautelari sono state ritenute attuali (nonostante l'epoca di commissione dei reati risalga ad alcuni anni orsono), proprio in funzione della specifica attività svolta dalla maggior parte degli indagati che favorisce indubbiamente la reiterazione di condotte similari.

Sempre in via generale va ribadito che attesa la natura dei reati contestati ai **capi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 19) e 21)** le esigenze cautelari - peraltro sussistenti in concreto nei termini sopra esplicitati, sono assoggettate al particolare regime di rigore previsto dall'art. 275, 3° c. C.P.P., rimasto inalterato per i reati rientranti nell'ambito previsionale dell'art. 416 bis C.P., anche dopo la modifica introdotta dall'art. 5 della L. 332/95; di guisa che ricorre una sorta di presunzione di adeguatezza della misura irrogata, superabile solo attraverso l'acquisizione di elementi idonei a dimostrare in positivo l'assenza nelle singole fattispecie, di tutte le esigenze cautelari; con l'ulteriore conseguenza che per applicare la custodia in carcere, non occorre alcuna specifica motivazione, purchè ricorra anche una sola delle predette esigenze (Cass. Sez. 1^a 12.1.1993 n. 5220; Cass., Sez. 1^a, 25.6.1992 n. 2660). Presunzione, peraltro, che ricorre anche per i reati - meno gravi sotto il profilo della pena edittale, ma non per questo di indubbio spessore criminale - di cui ai paragrafi **3), 5), 6), 7), 8) e 9)**, proprio in relazione al

titolo di detti reati ed alla sussistenza della ricordata circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91.

In ogni caso, poi, la misura cautelare di rigore richiesta dal P.M. appare assolutamente proporzionata ai fatti, certamente assai gravi, sintomatici della commistione di interessi illeciti in un vasto territorio e dei perversi rapporti venutisi a creare tra la mafia, la politica e l'imprenditoria, tanto da contaminare irreversibilmente l'ambiente e piegarlo alle esigenze della criminalità organizzata.

Sotto questo profilo, la collocazione di molti degli indagati ad un livello socio-economico di notevole livello esige una misura esemplare volta a contrastare sia l'accrescimento di posizioni patrimoniali (è questo il caso del CATANESE, del PANZECA, del MANDALA) ovvero di posizioni di prestigio a livello istituzionale (è il caso, certamente, dell'On.le GIUDICE) con metodi del tutto illeciti ed in spregio a quel rigore morale che dovrebbe caratterizzare l'espletamento di attività economiche o politiche ai livelli più elevati.

La misura cautelare personale della custodia in carcere appare, tra quelle previste dalla Legge, quindi, la più idonea a far fronte alle esigenze di cui sopra, risultando ogni meno grave misura inadeguata (e comunque, l'unica applicabile ex art. 275 comma 3 c.p.p. per il titolo di reato in ordine al quale si procede), rilevato anche che la pena per i reati per cui si procede e' quella della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni; che non è ipotizzabile un contenimento della pena irroganda con l'eventuale sentenza di condanna entro i limiti della sospensione condizionale della pena e che non ricorre alcuna delle ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 275 c.p.p.).

Le considerazioni che precedono valgono poi anche per quegli indagati collocati in un livello "intermedio" e che fanno da indispensabile cerniera tra il mondo imprenditoriale e l'associazione mafiosa, ovvero tra il mondo imprenditoriale e il mondo politico. Ci si vuol riferire qui alle imputazioni contestate ai capi **10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18)** e **20)** per le quali il titolo del reato non sarebbe ostativo all'adozione di misure alternative alla detenzione in carcere, me in ordine alle quali si è ritenuta adeguata - laddove indispensabile e funzionale alla salvaguardia delle esigenze cautelari - la misura della custodia in carcere.

Tuttavia, come peraltro sottolineato a proposito di ciascun indagato, laddove le esigenze cautelari, pur presenti, sono apparse salvaguardabili in altra maniera, si è ritenuta adeguata la misura degli arresti domiciliari, talvolta discostandosi dalle richieste del P.M.

Tuttavia, in considerazione del grado elevato di pericolo di inquinamento delle acquisende fonti di prova, connesso anche al ristretto contesto ambientale in cui gli indagati risiedono che favorisce indubbiamente la possibilità di contatti con terze persone, si ritiene necessario imporre ai detti indagati il divieto assoluto di comunicare con persone diverse da quelle con loro coabitanti o che prestano loro abituale assistenza e/o cura.

Dall'esame degli atti processuali sin qui acquisiti, non risultano sussistere elementi a favore degli indagati, nè essi appaiono emergere dalla lettura degli atti processuali.

Infine, atteso per tutti gli indagati nei cui confronti è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, il pericolo di inquinamento probatorio in forma particolarmente elevata, si ritiene necessario adottare per costoro il regime del divieto di incontro ex art. 96 disp. Att. c.p.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 291 e ss. C.p.p. e 272 e ss. C.p.p.: 91 Disp. Att. c.p.p.;

Ordina agli Ufficiali ed agli Agenti della Polizia Giudiziaria di procedere alla cattura di **PANZECA Giuseppe, CIACCIO Giorgio, BAZAN Gaspare, LO BUO Dario, MANDALA' Antonino, DOLCE Giovanni Francesco, DOLCE Sebastiano, CATANESE Salvatore, LO BELLO Leonardo, PARRINELLA Cosimo, PRIOLO Antonino, GIUFFRE' Antonino e GUZZINO Diego**, sopra generalizzati, in ordine ai reati agli stessi rispettivamente ascritti (con l'eccezione, per **PANZECA Giuseppe**, del reato di cui all'art. 12 quinquies L. 356/92 ascritto al capo 10), in ordine al quale la relativa richiesta di custodia cautelare avanzata dal P.M. si intende non accolta).

Ordina ai predetti Ufficiali ed Agenti di P.G. di condurre immediatamente le predette persone in un Istituto di Custodia, con le modalità dettate dall'art. 285, c. 2° c.p.p., per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio.

Visto l'art. 96 Disp. Att. C.p.p. dispone il divieto di incontro degli indagati tra loro.

Visti gli artt. 272 e ss. e 291 c.p.p.; 91 e ss. Disp. Att. C.P.P.; artt. 343 e 344 c.p.p.; art. 111 Disp. Att. C.p.p. in relazione all'art. 68 Cost.

In parziale accoglimento della richiesta del P.M.

Ordina agli Ufficiali ed agli Agenti di P.G. di procedere alla cattura di **GIUDICE Gaspare**, sopra generalizzato in relazione ai reati allo stesso contestati in premessa, ed eccezione del reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 di cui al capo 8), in ordine al quale la richiesta del P.M. si intende non accolta.

Manda alla Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza in duplice copia al P.M. che ne ha richiesto la misura, per l'esecuzione, previa autorizzazione della Camera dei

Deputati alla quale appartiene l'On.le GIUDICE Gaspare, nonchè per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Visti gli artt 284 e ss. C.p.p. ed in parziale difformità alle richieste del P.M.;

Dispone l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di **SAVOIARDO Maurizio, STANFA Rosalia, CIACCIO Nicolò e BATTAGLIA Salvatore, sopra generalizzati** prescrivendo agli stessi di non allontanarsi dalle rispettive abitazioni, se non previa autorizzazione di questo Giudice. e con il divieto assoluto, per il medesimo, di comunicare con persone diverse dai propri familiari conviventi o da coloro che prestano abituale assistenza.

Manda alla Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza in duplice copia a chi ha richiesto la misura per l'esecuzione.

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Palermo, 8 giugno 1998

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
- D.ssa A. RUSSO -

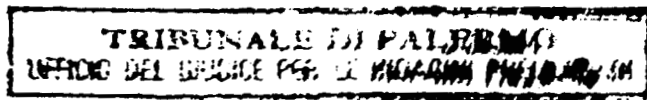


IL GIUDICE

Dr. Renato GRILLO

Trasmessa copia al P.M. in data 8 giugno 1998, per la esecuzione

Depositata in Cancelleria ex art. 293, c. 3° c.p.p. il e notificato avviso al difensore il



copia conforme all'originale
per uso notifica - esecuzione

Palermo, il 8-6-98

IL CANCELLIERE

